Spett.le

Regione Toscana

Direzione Tutela Dell'ambiente

Ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

OGGETTO: [ID 2330] Art.19 del d.lgs.152/2006, art.48 della l.r. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'invaso sul Fosso della Scanonica, in loc. La Migliorina, nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Loacker Tenuta Corte Migliorina S.a.r.l. Risposta integrazioni e chiarimenti.

Aspetti progettuali

1a) Allo stato di progetto, la parte di valle del fosso sarebbe alimentata esclusivamente con il troppo pieno dell'invaso, essendo ottenuto per scavo; il proponente deve valutare le possibili ripercussioni a valle, dato che sicuramente nel periodo di utilizzo della risorsa idrica questo potrebbe provocare una discontinuità nel deflussi di valle.

Risposta

Il fosso della Scanonica ha un deflusso e le cui portate sono strettamente correlate al regime pluviometrico, con deflusso nullo nel periodo estivo e comunque lontano da eventi meteorici di una certa significatività. Di fatto si tratta già di un corso d'acqua già soggetto ad un regime discontinuo in cui si alternano lunghi periodi in cui l'alveo resta completamente asciutto. L'estensione del bacino idrografico a monte della sezione di chiusura in corrispondenza dell'invaso in progetto che sottende il fosso della Scanonica ed il suo unico affluente ammonta infatti a soli circa 0.36 km². Tale aspetto, unitamente alle caratteristiche litologiche delle formazioni racchiuse entro il perimetro dello spartiacque, non consente una alimentazione del fosso permanente e indipendente dalle precipitazioni meteoriche.

1b) Le acque dell'invaso restituite in base al bilancio idrologico sarebbero pari a 50% del prelievo, ossia pari a 24.810 mc/anno; tuttavia l'ubicazione del troppo pieno potrebbe non garantire tale quantitativo di restituzione al corso d'acqua. Il troppo pieno sarebbe realizzato nel tratto di colmata del corso d'acqua e non risulta stabilizzato, quindi il proponente deve valutare le possibili erosioni se il troppo pieno fosse interessato dal deflusso idrico.

Risposta

Riprendendo quanto esposto al punto precedente in merito al regime idrologico, il riempimento dell'invaso avverrà in occasione degli eventi meteorici che consentono la formazione di una portata all'interno del corso d'acqua, ovvero quelli che solitamente si verificano a partire dal periodo autunnale e si protraggono fino al periodo primaverile, mesi durante i quali l'Azienda non ha necessità di prelievo dell'acqua invasata per le finalità irrigue. Una volta avvenuto il riempimento del bacino grazie al primo periodo di precipitazioni autunnali, tutta l'acqua che continuerà ad entrare sarà libera di defluire dal troppo pieno tornando a scorrere nell'alveo del fosso per tutta la durata delle successive precipitazioni, rispettando quindi di fatto l'attuale regime idrologico naturale

del corso d'acqua. Il prelievo dell'acqua stoccata inizierà con la stagione irrigua, che per sua natura è quella in cui cessano le precipitazioni meteoriche (o almeno sono casuali) e contemporaneamente tendono ad annullarsi rapidamente i valori di portata del corso d'acqua.


In merito alle possibili erosioni del troppo pieno, tale eventualità sarà evitata con opportuni accorgimenti tecnici quali ad esempio il rivestimento del materiale utilizzato per il colmamento tramite pietre o altro volto a impedire l'asportazione.

- **1c**) Al fine di evitare fenomeni di erosione in corrispondenza del tratto prevasca-invaso e nel punto di restituzione, dovrà essere prevista una idonea protezione del fondo e delle sponde del Fosso della Scanonica; pertanto, in merito agli aspetti idraulici di cui al R.D. 523/1904 e al d.p.g.r. 42/R/2018, si chiede al proponente di presentare le seguenti integrazioni:
- specifico elaborato grafico, in idonea scala, nel quale vengano rappresentate le soluzioni adottate in merito agli interventi volti alla protezione della sponda e del fondo dell'alveo in prossimità del punto di restituzione e nel tratto prevasca-invaso (planimetria, sezione longitudinale e trasversale opportunamente quotate);
- relazione tecnica, che dovrà riportare le opportune valutazioni circa l'interferenza prodotta dall'invaso sul regime naturale del corso d'acqua e la compatibilità idraulica secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del d.p.g.r. 42/R/2018.

Si precisa che il rivestimento spondale e del fondo dell'alveo dovrà essere posizionato in scavo, in modo tale che, ad opere concluse, il profilo dell'alveo non risulti alterato da elementi in sporgenza rispetto alle quote e a valle del tratto interessato dall'intervento

Risposta

In merito alle protezioni del fosso da possibili fenomeni erosivi, si ribadisce che la presenza dell'invaso non comporterà nessuna variazione sul regime delle portate poichè è previsto dal progetto di mantenere inalterate le sezioni di deflusso rispetto alle sezioni attuali dell'alveo del fosso. In sintesi, sia per la prevasca e sia per il sistema di restituzione al fosso, le portate defluenti saranno esattamente le stesse di quelle che attualmente interessano il corso d'acqua, ovvero non vi sarà un aumento di velocità dell'acqua. Anche il sistema di restituzione è stato previsto in modo da avere una inclinazione contenuta tale da raccordarsi dolcemente con la superficie dell'alveo in modo da limitare incrementi di velocità dell'acqua. Tuttavia, per maggiore cautela, sarà messo in opera un rivestimento con pietrame del fondo dell'alveo a partire dal punto di intersezione tra il materiale di colamento e l'alveo stesso, per un tratto non inferiore a 5 metri, come schematicamente rappresentato di seguito:



Il rivestimento del fondo dell'alveo sarà posizionato in scavo e accuratamente livellato e regolarizzato, in modo tale da non creare perturbazioni di deflusso.

Non si ritiene invece necessaria la protezione delle sponde per le motivazioni precedentemente espresse circa l'invarianza del regime delle portate rispetto allo stato attuale.

Anche per quanto riguarda la prevasca e il sistema di collegamento tra questa e l'invaso, saranno attuate misure del tutto analoghe (ovvero rivestimenti in pietrame) per evitare i fenomeni di erosione.

In merito alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 3 del DPGR. 42/R/2018 in merito alla compatibilità idraulica dell'opera, si riportano le seguenti valutazioni:

a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;

L'invaso rappresenta una modifica circoscritta ad un tratto limitato del corso d'acqua. Nelle fasi di riempimento (che di fatto sono la prima dopo la sua costruzione e quelle delle prime piogge che seguono la fine della stagione irrigua) il bacino esercita la funzione di volume di contenimento delle portate. Una volta completato il riempimento, i volumi di acqua che entrano sono gli stessi che fuoriescono, senza alcuna alterazione del normale regime delle acque. Questo punto normativo è da ritenersi sostanzialmente rispettato.

b) non interferenza con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e compatibilità con la presenza di opere idrauliche;

l'invaso si inserisce in un contesto agricolo in cui sono assenti opere di regimazione idraulica. La presenza dell'opera non limita l'accessibilità e la manutenzione dei tratti del corso d'acqua a monte e a valle dell'invaso stesso. Si specifica al riguardo che, allo stato attuale, tutto il fosso della Scanonica non fa parte dei tratti in gestione e non è quindi soggetto a manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica. Il corso d'acqua non è infine interessato dalla presenza di opere idrauliche.

c) non interferenza con la stabilità del fondo e delle sponde;

Per questo punto si rimanda alle argomentazioni riportate in precedenza.

d) non aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;

L'opera, attuata interamente in scavo, non sottrae volume di laminazione, non crea ostacolo al deflusso delle caque e conseguentemente non può essere motivo di aggravio di rischio per altre aree.


e) non aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento

L'invaso è privo di corpi arginali tali da contenere volume di acqua al di sopra del piano di campagna. Esso non può quindi costituire aggravio di rischio per persone e cose poste nelle vicinanze. Valutazioni sul rischio per l'invaso stesso sono prive di valenza, tenuto conto che l'invaso è stato progettato in modo da garantire adeguata stabilità delle sponde. In ogni caso, eventuali limitati smottamenti non potrebbero arrecare alcun danno al di fuori dello specchio d'acqua.

1d) nella documentazione presentata non è stata svolta alcuna valutazione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo; dovranno essere definite le modalità di gestione delle terre, secondo i disposti del D.P.R. 120/2017, tenuto conto del documento "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" di cui alla delibera del Consiglio SNPA, seduta del 09/05/2019, doc. n. 54/19 (pubblicate sul sito web SNPA); è necessario, in particolare, chiarire come verranno utilizzati i quantitativi di terra che non sono utilizzati direttamente per la realizzazione dell'invaso e delle opere connesse

RISPOSTA:

Per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, provenienti dall' attività di scavo per il progetto di realizzazione dell' invaso idrico sul Fosso della Scanonica, saranno seguite le direttive delle Linee guida (LG) sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS) di cui alla delibera del Consiglio SNPA, seduta del 09/05/2019, doc. n. 54/19 e i dettami del DPR 120/2017. Il materiale scavato per la realizzazione dell'invaso viene definito non contaminato in base all'articolo 24 che si applica alle terre e rocce escluse dalla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ai sensi dell'art.185 comma 1 lettera c): "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato" verrà, prima caratterizzato e, una volta accertata la conformità, successivamente riutilizzato nello stesso sito (comma 1 dell'art. 24 del DPR 120 ribadisce che il riutilizzo deve avvenire nel sito di produzione). Le terre e rocce come sopra dichiarato saranno oggetto di caratterizzazione, ossia verrà accertata la qualità ambientale delle terre e rocce da scavo prima del riporto nelle aree di proprietà limitrofe (art 185 DLgs 152/2006); il riporto del terreno scavato in esubero sarà riportato all'interno delle particelle catastale n°37, 38, 287,289 censite nel foglio n° 10, mediante livelli di terreno (massimi di 30 cm dal p.c.) di spessore variabile in base ai movimenti terra previsti (ai sensi dell'art 185 D.Lgs 152/2006). Come si evince dalla planimetria sotto riportata viene suddivisa l'area riporto del terreno in Area I (11.000 m²) e Area II (6.700 m²) per una superficie totale di 17.700 m² in cui in cui saranno riportati i 6.400 m³ di terreno in esubero derivante dagli scavi per la realizzazione degli invasi.




Aspetti ambientali:

- componente Atmosfera

2a) la documentazione presentata dal proponente non contiene alcuna valutazione relativa alla emissione diffusa di polveri; il proponente deve presentare tale valutazione utilizzando le specifiche "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" contenute nell'Allegato 2 al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive"; tenuto conto che nel progetto presentato tale tipologia di emissioni è principalmente dovuta alle attività temporanee di cantiere, necessarie per la realizzazione delle opere, in alternativa il proponente può presentare un documento in cui siano illustrate le misure di mitigazione e le azioni adottate sulle matrici ambientali interessate (atmosfera, risorsa idrica e suolo) sulla base di quanto disposto dalle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (gennaio 2018), documento disponibile in download alla pagina internet https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-lagestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale;


RISPOSTA:

Si fa presente che nella documentazione non è stata inviata la valutazione relativa all' emissione diffusa di polveri poiché l'area di progetto è un'area prettamente agricola (vedasi sotto riportata la Carta dell'Uso del Suolo TavQC21 Del Nuovo Piano Strutturale di Orbetello) e non si è reso necessario la presentazione della valutazione poiché l'intervento non ha rilevanza sulle emissioni di polveri.



L'area oggetto d'intervento è sede di un'azienda agricola in cui vengono coltivati noccioli, pertanto l'area è oggetto di lavorazioni del terreno con mezzi meccanici che producono quasi quotidianamente polveri, vista anche la morfologia dell'area d'intervento, ossia posta in una zona depressa posta ad un'altitudine di –15 m slm rispetto alle abitazioni limitrofe poste ad una distanza minima di 500 metri lineari rispetto all'area di cantiere, pertanto le lavorazioni non arrecheranno disturbo maggiore sulle emissioni di polveri visto il contesto agricolo in cui ci troviamo.

Di seguito la Carta Tecnica Regionale in cui è visionabile la distanza dalle abitazioni limitrofe e la quota sul livello del mare dell'area interessata dal progetto dell'invaso.



componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

3a) per agli aspetti connessi agli adempimenti normativi del R.D. 1775/1933 e DPGR 61/R/2016, il proponente deve specificare le modalità in cui si ritiene di poter garantire un deflusso minimo vitale e deflusso ecologico a valle dell'intervento, la cui finalità è accumulare un volume idrico entro una depressione che anche se non costituisce un vero e proprio sbarramento al corso idrico rispetto allo sviluppo attuale, di fatto rallenta o addirittura interrompe tale deflusso idrico;

Risposta

Per questa richiesta si riprendono le argomentazioni scritte in risposta al punto 1a)

Il fosso della Scanonica non è un corso d'acqua a regime permanente.

Il fosso della Scanonica confluisce nel fosso della Migliorina circa 125 metri a valle del previsto invaso. La sua lunghezza totale dall'origine al punto di confluenza è di circa 1500. Il bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura in corrispondenza del previsto invaso copre una superficie di circa 0.36 km² ed è inciso, oltre che dal fosso della Scanonica stesso, da un solo altro affluente. Tali caratteristiche sono totalmente insufficienti a garantire una alimentazione costante del corso d'acqua indipendente dagli apporti meteorici diretti. Le portate liquide avvengono solo ed esclusivamente in concomitanza di piogge di intensità e durata tali da innescare il ruscellamento superficiale all'interno del perimetro del bacino, con tempi di corrivazione relativamente brevi.

Per il fosso della Scanonica non ha pertanto senso parlare di deflusso minimo vitale in quanto non sussistono all'interno del suo alveo le condizione per la persistenza di ambienti adatti al mantenimento di vita forme che necessitino di presenza di acqua costante.

Il suo contributo alle portate del fosso della Migliorina è totalmente trascurabile e anche quest'ultimo soffre di caratteristiche idrologiche contraddistinte da un bacino di limitata estensione e privo di alimentazione indipendente dagli apporti meteorici. Si tratta anche in questo caso di un corso d'acqua soggetto a variazioni stagionali con portate nulle nei periodi asciutti o lontani da piogge di durata e intensità sufficienti.

In sintesi le condizioni naturali dei corsi d'acqua sono tali da avere periodi più o meno prolungati di interruzione del deflusso idrico, rispetto ai quali la presenza dell'invaso non apporterà nessuna variazione, considerato peraltro che, una volta a regime, esso non tratterrà l'acqua in entrata durante i periodi piovosi. L'utilizzo dell'acqua stoccata avverrà a partire dal periodo tardo-primaverile, quando ormai è sostanzialmente terminato il periodo delle piogge ed il fosso non hja pertanto più alcuna alimentazione.

- Componente Paesaggio e beni culturali;

- **4a**) dal contributo del competente settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, si evince che vista la natura dell'intervento, di creazione di un invaso ad uso irriguo, si ritiene che l'opera non sia in contrasto con il PIT-PPR; tuttavia occorre che il proponente presenti la seguente documentazione integrativa di chiarimento, al fine di un corretto inserimento paesaggistico:
- 1) andrà predisposto un elaborato che valuti l'inserimento paesaggistico dell'intervento in riferimento alla

Scheda d'Ambito ed alle invarianti strutturali del PIT/PPR, così come riportate nel contributo del 14/11/2024, pubblicato sul sito web regionale, riportato in calce alla nota presente;

2) andrà chiarito, anche con tavole e sezioni di dettaglio, il rapporto che si prevede di instaurare tra l'invaso

esistente e quello in progetto;

- 3) andrà meglio definita la modalità di impermeabilizzazione del fondo dell'invaso;
- 4) dovrà essere maggiormente dettagliato lo scavo necessario per garantire il mantenimento del deflusso attuale del Fosso della Scanonica;
- 5) andrà fornita una documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi e dovranno essere prodotte delle fotosimulazioni che mettano a confronto lo stato attuale con quello di progetto;
- 6) andranno previste delle opere di inserimento e mitigazione paesaggistica discendenti da una più approfondita analisi paesaggistica;
- 7) andranno descritte le piste di cantiere per il trasporto dei materiali rappresentandole in planimetria così come andrà realizzata la planimetria generale degli interventi inserendo anche l'area adibita a cantiere, stoccaggio dei materiali ecc;
- 8) andranno descritte le modalità con cui si effettuerà il ripristino dei siti e la sistemazione dell'area prevedendo il totale recupero ante-operam ed inserendo le tempistiche relative nel cronoprogramma

RISPOSTA:

A tal proposito si fa presente che l'area è inserita nell' Ambito 20 Bassa Maremma Ripiani Tufacei, e che in base allo stesso l'opera non è in contrasto con il PIT-PPR, poichè l'invaso idrico così come progettato, vista la sua morfologia, completamente interrato, e con impermeabilizzazione (solo all'occorrenza) con argilla naturale, vista l'area agricola in cui ci troviamo non è di ostacolo agli obiettivi, alle norme di salvaguardia e non aumenta il grado delle criticità presenti nell'ambito. L'invaso non arrecherà una limitazione visiva verso la aree a tutela paesaggistica, vista l'altitudine dell'area interessata dal progetto, e non arrecherà disturbo all'ambiente naturale/agrario circostante poiché la realizzazione dell'invaso avverrà solo con materiale naturale.


Non sono forniti fotoinserimenti poiché l'area risulta al di fuori delle aree tutelate paesaggisticamente sia relativamente all'art 136 che all'art 142 del DLgs 42/2004, l'area è ubicata a 1.5 Km dall'area contigua al Parco Naturale della Maremma, quindi molto distante dalle aree tutelate, inoltre l'area è mitigata dalla vegetazione circostante (vegetazione arborea e arbustiva) e dalla sua ubicazione, poiché l'area è ubicata in una zona depressa ad una quota di -15 m slm rispetto alle proprietà limitrofe, pertanto l'invaso non sarà completamente visibile dalle zone circostanti, vista la distanza che ne riduce la messa a fuoco visiva.

- componente Rumore e vibrazioni;

5a) il dipartimento ARPAT di Grosseto, nel proprio contributo, ritiene necessario che prima dell'inizio delle attività di cantiere venga presentata una documentazione previsionale di impatto acustico, redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale, conforme, nei contenuti, alla Deliberazione n. 857 del 21/10/2013 – Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L R. n. 89/98; è facoltà del proponente presentare il documento richiesto nell'ambito del presente procedimento.

RISPOSTA:

A tal proposito si riporta la Carta del PCCA del Comune di Orbetello (Approvato con Del.C.C. n. 19 del 24.03.2005, e vigente dalla data del 11.05.2005) relativa all'area interessata dal progetto da cui si evince che: l'area risulta in CLASSE III – ossia nella aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.



Per le quali sono specificati i seguenti valori limite:

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	45	35	
II	aree prevalentemente residenziali	50	40	
III	aree di tipo misto	55	45	
IV	aree di intensa attività umana	60	50	
V	aree prevalentemente industriali	65	55	
VI	aree esclusivamente industriali	65	65	

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

classi di destinazione d'uso del territorio tempi di riferimento diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

		didino (0.00 22.00) nontaino (22.00 00.00)	
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
Ш	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Si fa presente che l'area in cui è in progetto la realizzazione dell'invaso idrico è un'area prettamente agricola, in cui quotidianamente vengono utilizzate macchine operatrici e/o trattrici agricole, perché è ubicata in sito un'atttività agricola per la coltivazione di noccioli, pertanto le lavorazioni non arrecheranno un disturbo acustico alle abitazioni circostanti, ubicate ad una distanza minima di 500 m lineari, maggiori rispetto al lavoro quotidiano dell'azienda.

Si fa presente in conclusione che nel Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Orbetello è specificato che "...sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti: opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986..." pertanto essendo il progetto in questa fase sottoposto a Verifica di Assoggettabilità, ossia alla procedura con lo scopo di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e se deve essere sottoposto al procedimento di V.I.A., si puo' affermare che in questa fase la valutazione acustica non è richiesta.

Geol. Simona Petrucci